

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

## **ARTICOLO 1** **Istituzione della tassa**

1. Il Servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione consiliare n. 47, in data 28 settembre 1995.
2. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 2** **Presupposti della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, come stabilito nel regolamento di nettezza urbana. La tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

## **ARTICOLO 3** **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati al servizio svolto in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Il soggetto interessato deve provvedere ad allegare alla denuncia idonea documentazione sull'effettiva spesa di smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero per tutti i locali e per tutte le aree scoperte che insistono nella zona servita o nell'area adiacente alla medesima fino ad una distanza di mt. 300 come disciplinato dal regolamento per il servizio di nettezza urbana, ad eccezione di quelle in esenzione come previsto da apposite disposizioni legislative.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tassa è applicata in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino contenitore supera i mt. 300.

3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni, di cui al regolamento per il servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del comma 2 del presente articolo.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Le condizioni previste dal presente comma devono essere fatte constatare al competente ufficio tributi del Comune tramite domanda scritta e motivata e le stesse danno diritto allo sgravio relativamente alla quota corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 2 del presente articolo.

## **ARTICOLO 5**

### **Soggetti Passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario. In caso di subaffitto la tassa è dovuta, dal primo affittuario.
3. L'occupante o detentore di alloggi in condominio è obbligato direttamente anche per le parti di uso comune suscettibili di rifiuti , fatte salve le esenzioni previste per legge.
4. All'amministratore del condominio è fatto obbligo di produrre entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. Tale soggetto, è tenuto inoltre a presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

## **ARTICOLO 6**

### **Superficie tassabile**

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori o uguali a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla effettiva superficie utilizzata.
3. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche della parti comuni di condominio che, per loro natura o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Tali superfici sono imponibili nella misura denunciata dai singoli su ripartizione interna in base all'uso potenziale.
4. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi la superficie di ciascun condomino, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 507/1993, viene aumentata secondo il presente prospetto:

- fino a 10 alloggi:	10%
- da 11 a 20 alloggi:	7,5%
- oltre 20 alloggi:	5%

## **ARTICOLO 7**

### **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni,

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'attesa ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa di carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Unità sanitarie locali, delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

h) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

i) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

l) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'effettivo esercizio dello sport;

m) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati.

## **ARTICOLO 8**

### **Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, o allacciati alle pubbliche utenze.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

## **ARTICOLO 9**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) gli edifici adibiti al culto e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione dei ministri di culto;
  - b) i locali e le aree scoperte adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento;
  - c) i locali e le aree scoperte delle pubbliche assistenze;
  - d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia dei foraggi e il rimessaggio o la allocazione dei mezzi e strumenti necessari per la conduzione del fondo.
  - e) gli immobili adibiti ad abitazione nei quali risulta essere residente un soggetto passivo ricoverato permanentemente in istituto di ricovero o sanitario a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata o concessa in uso ad altri. Tale esenzione decorre dal bimestre solare successivo alla presentazione o consegna presso l'Ufficio tributi di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

## **ARTICOLO 10**

### **Riduzioni**

1. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili alla tassa.
2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 1.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo pari al 25% nei seguenti casi:

a) per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da coltivatori diretti così come definiti dal Codice civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo del nucleo familiare;

b) per il locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. La tariffa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, prevista per singola categoria, sarà ridotta al 15% per le superfici con produzione di rifiuti assimilati smaltiti e/o avviati al recupero a spese dei produttori:

Il produttore dovrà far pervenire al Comune idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo conferimento del rifiuto a ditta specializzata.

6. La tariffa prevista per le unità adibite ad abitazione è ridotta del 20% nel caso di unico occupante.

Per l'anno di imposta 2001 il Comune applicherà la riduzione a coloro che presenteranno, entro il 30 aprile 2001, apposita autodichiarazione in relazione alla sussistenza del requisito di unico occupante alla data del 1 gennaio 2001 o a data successiva. Per gli anni seguenti la riduzione verrà applicata, con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno, a coloro che presenteranno l'autodichiarazione suindicata all'Ufficio tributi entro il 20 gennaio. In caso contrario l'agevolazione avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a denunciare altresì la perdita del diritto all'agevolazione che avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'Ufficio tributi dovrà predisporre controlli a campione per verificare l'esistenza dei requisiti per poter usufruire dell'agevolazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle categorie è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **ARTICOLO 12**

### **Gettito e costo del tributo**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né essere inferiore ai limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'individuazione del costo di esercizio si fa riferimento a quanto disposto dal comma 2 e 3 dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 13**

### **Commisurazione e tariffe**

#### **Classi di contribuenza**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le singole categorie sono indicate nell'allegato A).

## **ARTICOLO 14**

### **Deliberazioni di tariffa**

1. Entro il 31 ottobre la Giunta municipale delibera, in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.
2. Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3, dell'articolo 69 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

## **ARTICOLO 15**

### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono locali od aree scoperte devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
3. L'utente è tenuto a denunciare, sempre entro lo stesso termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa a locali ed aree tassabili, alla loro superficie e destinazione nonché ad ogni altra variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.
4. Le denunce, originarie o di variazione, nonché quelle di cessazione, sono redatte su appositi modelli a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi del Comune.
5. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta di denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ARTICOLO 16**

### **Decorrenza della tassa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Le variazioni, regolarmente denunciate, dovute a trasferimenti di residenza o della disponibilità di locali ad uso abitazione, nell'ambito del territorio comunale, esplicano i loro effetti dall'anno successivo all'avvenuta variazione.

## **ARTICOLO 17**

### **Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 16, comma 2 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art. 23 del presente regolamento e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

5. Al fine del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti e di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## **ARTICOLO 18**

### **Riscossione**

1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti ai sensi dell'art. 72 del decreto 507 in ruoli nominativi, principali, ovvero, con scadenze successive, suppletivi, da formare e consegnare all'Intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.

## **ARTICOLO 19**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi deve disporre lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione o conduzione dei locali e delle aree tassati, deve essere disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo

64, comma 4 del decreto 507, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, della cartella di pagamento od in mancanza dell'avviso di mora.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio od il rimborso deve essere disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ARTICOLO 20**

### **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le seguenti sanzioni:

**A) OMESSA O INCOMPLETA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE:**

- soprattassa pari al 50% dei tributi dovuti complessivamente;

**B) DENUNCIA PRESENTATA CON RITARDO, IN ASSENZA DI ACCERTAMENTO:**

- se inferiore al mese: soprattassa pari al cinque per cento;  
- se superiore al mese : soprattassa pari al venti per cento;

**C) DENUNCIA INFEDELE PER OLTRE UN QUARTO DELLA TASSA DOVUTA:**

- soprattassa del 50% della differenza tra il dovuto ed il denunciato, oltre alla sanzione prevista dalla lettera A);

**D) OMESSA, INESATTA O TARDIVA INDICAZIONE DI DATO O MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI, ELENCHI O DOCUMENTI:**

- pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

2. Le pene pecuniarie sono irrogate con l'avviso di accertamento quando le violazioni riguardano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, mentre negli altri casi il Comune provvede alla notifica di un apposito atto, entro il secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione.

3. E' prevista l'applicazione, per le somme accertate a seguito di violazione, dell'interesse semestrale del sette per cento.

4. Nel caso di adesione all'accertamento da parte del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie è prevista la riduzione del 30% sulle somme dovute per le violazioni elencate nelle precedenti lettere A, B, e C.

## **ARTICOLO 21**

### **Mezzi di controllo**

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento, l'ufficio comunale:

- invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- utilizzare dati e notizie acquisiti ai fini di altro tributo o servizio pubblico;
- richiedere ad uffici ed enti pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- accedere agli immobili soggetti a tassazione ai fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, previa autorizzazione del Sindaco e previo avviso del contribuente;
- richiedere ai proprietari degli immobili soggetti ad accertamenti dati e notizie concernenti i locali, le aree ed i relativi inquilini.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 17, comma 5, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 22**

### **Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) alla Direzione Generale delle Entrate per la Liguria - sezione staccata di Genova - sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 56.

## **ARTICOLO 23**

### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta municipale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

## **ARTICOLO 24**

### **Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70 del D.L. n. 507/93, sono presentate per gli anni 1995 e 1996 rispettivamente, entro il 20 gennaio 1995 ed il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.
2. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle prodotte in base al previgente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63 del D.L. n. 507/93 sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.
3. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 10, comma 3 del presente regolamento sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni hanno effetto dal 1° gennaio 1996
4. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.
5. Per le superfici superiori a quelle previste nel precedente comma, gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/93, oltre al pagamento della relativa tassa.
6. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma 4 e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma 5, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

**ARTICOLO 25**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, nonché nelle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ARTICOLO 26**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

**ARTICOLO 27**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/1990, sarà ripubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.

**ELENCO CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- 1.1 Abitazioni
- 1.2 Box, autorimesse, cantine
- 1.3 Collegi, conventi
- 1.4 Affittacamere
- 1.5 Campeggi
- 1.6 Ospedali e case di cura e di ricovero
  
- 2.1 Scuole pubbliche
- 2.2 Scuole private
- 2.3 Palestre con gestione privata
- 2.4 Scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di ritrovo o divertimento, cinema, teatri
- 2.5 Aree e platee per spettacoli all'aperto
- 2.6 Associazioni ed istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche
- 2.7 Depositi di roulotte
  
- 3.1 Studi professionali, autoscuole, studi televisivi
- 3.2 Uffici pubblici
- 3.3 Uffici privati
- 3.4 Studi medici, dentistici, veterinari
- 3.5 Banche ed agenzie assicurative e finanziarie
  
- 4.1 Attività artigianali, officine meccaniche, parrucchieri
- 4.2 Stabilimenti industriali, magazzini
- 4.3 Mense ed uffici situati all'interno degli stabilimento
  
- 5.1 Alberghi, pensioni, locande
- 5.2 Bar, trattorie, ristoranti
- 5.3 Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico
  
- 6.1 Attività commerciali per la vendita in forma fissa e ambulante di beni alimentari o deperibili, di animali da allevamento, fiori e piante
  
- 7.1 Attività commerciale per la vendita in forma fissa e ambulante di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, profumerie, elettrodomestici, libri, ottica, pubblicazione ed audiovisivi, distributori di carburante, edicole, calzature, pelletterie e generi di monopolio
- 7.2 Farmacie
- 7.3 Attività commerciali per la vendita in forma fissa e ambulante di beni non compresi nelle categorie 6.1, 7.1 e 7.2.